

COMUNE di TRINO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10/4/1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise come modificato dalle leggi 24/11/1951, n. 1324, 5/5/1952, n. 405 e 27/12/1956, n. 1441;

rende noto

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della L. 10/4/1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.
Le domande sono disponibili presso i Servizi Demografici.

REQUISITI di IDONEITA':

- a) residenza nel Comune;
- b) cittadinanza italiana;
- c) buona condotta morale, tenuto conto delle Circolari del Ministero dell'Interno MIACEL n.9/93 del 22.7.1993 e n. 559/C.17634.12982(23) del 30.10.1996;
- d) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- e) licenza di scuola media di 1° grado per i giudici di Corte d'Assise;
- f) licenza di scuola media di 2° grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello;

NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO di GIUDICE POPOLARE:

- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Trino, 15 aprile 2017

IL SINDACO
Alessandro Portinaro